

PROGETTO DI SCISSIONE TOTALE

DELLA SOCIETÀ

“AMBRA PROPERTY S.R.L.”

A FAVORE DELLE SOCIETÀ

“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.”

“GRUPPO UNA S.P.A.”

E

“MIDI S.R.L.”

I Consigli di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche **“UnipolSai”** o la **“Prima Beneficiaria”**), di Gruppo UNA S.P.A. (di seguito, anche **“Gruppo UNA”** o la **“Seconda Beneficiaria”**), di MIDI S.r.l. (di seguito, anche **“MIDI”** o la **“Terza Beneficiaria”** e tutte e tre congiuntamente le **“Società Beneficarie”**), nonché il Consiglio di Amministrazione di Ambra Property S.r.l. (di seguito, anche **“Ambra Property”** o la **“Società Scissa”**), hanno redatto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506-*bis*, 2506-*ter* e 2505, commi 1 e 2, cod. civ., il presente progetto di scissione totale di Ambra Property (di seguito, la **“Scissione”** e il **“Progetto di Scissione”** o il **“Progetto”**), da attuarsi mediante assegnazione alla Società Beneficarie dei compendi individuati al successivo paragrafo 4 (rispettivamente, il **“Primo Compendio Scisso”** per UnipolSai, il **“Secondo Compendio Scisso”** per Gruppo UNA e il **“Terzo Compendio Scisso”** per MIDI e, congiuntamente, i **“Compendi Scissi”**).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

A) Prima Beneficiaria

“UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-511469, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi



dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

UnipolSai non ha emesso titoli di debito convertibili.

B) Seconda Beneficiaria

“**Gruppo UNA S.P.A.**”, società unipersonale con sede in Milano (MI), Via Gioacchino Murat n. 23, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 37.817.599,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00849180153, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. MI-726120, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

Gruppo Una non ha emesso titoli di debito convertibili.

C) Terza Beneficiaria


MIDI S.r.l., società unipersonale con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 112.000.000, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03796800377, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-316154, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

MIDI non ha emesso titoli di debito convertibili.

D) Società Scissa

“**Ambra Property S.r.l.**”, società unipersonale con sede in Bologna, Piazza della Costituzione n. 1, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 25.100.000,00, codice fiscale partita, IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 06248570969, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-473111, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

Ambra Property non ha emesso titoli di debito non convertibili.



2. STATUTO SOCIALE DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Lo Statuto sociale della Prima Beneficiaria non subirà alcuna modifica in conseguenza della Scissione, atteso che l'oggetto sociale della stessa già ricomprende le attività del Primo Compendio Scisso - fermo restando che UnipolSai effettuerà in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008 e secondo le modalità e tempistiche ivi previste, le modifiche statutarie alle espressioni numeriche concernenti le poste del patrimonio netto che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della Scissione.

Parimenti, gli Statuti sociali della Seconda Beneficiaria e della Terza Beneficiaria non subiranno alcuna modifica in conseguenza della Scissione, atteso che le attività ad esse trasferite dalla Società Scissa sono già contenute nei rispettivi oggetti sociali.

La Scissione, inoltre, non determinerà alcun aumento di capitale sociale delle Società Beneficiarie, in quanto la Prima Beneficiaria annullerà la propria partecipazione nella Società Scissa in misura corrispondente alla percentuale del patrimonio netto della stessa ricevuto, mentre la Seconda Beneficiaria e la Terza Beneficiaria imputeranno ad apposita riserva il netto patrimoniale dei rispettivi Compendi Scissi.

Gli Statuti vigenti delle Società Beneficiarie sono allegati, rispettivamente sotto la lettera A) e B) e C) al presente Progetto, per formarne parte integrante e sostanziale.


3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE E MOTIVAZIONI

L'operazione di Scissione di cui al presente Progetto è qualificabile come scissione totale da cui deriverà l'estinzione della Società Scissa, alla data di efficacia.

La Scissione non comporta l'insorgere di un rapporto di cambio al servizio dell'operazione in quanto alla stessa trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505, primo e secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ.

Per quanto già evidenziato al precedente paragrafo n. 2, la partecipazione nella Società Scissa sarà in parte annullata da UnipolSai e in parte, per quanto di rispettiva competenza, portata in aumento del valore delle partecipazioni nella Seconda Beneficiaria e nella Terza Beneficiaria, interamente detenute da UnipolSai medesima.

Ambra Property, a seguito della Scissione, cesserà di esistere.





Secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, cod. civ., non è richiesta, pertanto, la redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. né di quella degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio; il presente Progetto viene quindi redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-*ter* cod. civ., non dovendosi procedere ad alcun concambio di quote/azioni né ad assegnazione di quote/azioni, senza necessità di dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5), cod. civ.

Si dà atto, inoltre, che per due delle società coinvolte nell'operazione in esame, quale ulteriore semplificazione consentita dall'art. 2505, secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ., la Scissione potrà essere decisa dai rispettivi Consigli di Amministrazione, con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 17 (per UnipolSai) e 20 (per Gruppo UNA) dei rispettivi Statuti sociali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2505, comma 3, cod. civ.

Quanto ad Ambra Property e a MIDI, la Scissione sarà, invece, decisa dalle rispettive Assemblies dei Soci.

Ai fini della Scissione, le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ. sono costituite, per tutte le società partecipanti alla Scissione, dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2018, data non anteriore di oltre sei mesi al giorno in cui il presente Progetto viene depositato nella sede di ciascuna società.

L'operazione prospettata consentirà una maggiore efficienza nella gestione operativa delle attività rientranti nei Compendi Scissi, razionalizzando ed ottimizzando le risorse e le competenze ad oggi impiegate nelle società partecipanti alla Scissione.

4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE

La Scissione consisterà nel trasferimento a:

- UnipolSai, degli immobili adibiti a strutture alberghiere denominate:
 - “UNAHOTELS Bologna Fiera”, posta nel Comune di Bologna, Piazza della Costituzione n. 1 (nel seguito, l’“Hotel Fiera”);

- “UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro”, sita nel compendio immobiliare denominato “Villa Cicogna”, nel Comune di San Lazzaro di Savena, Via Fantini n. 1 (nel seguito, l’“Hotel San Lazzaro”), e della relativa la struttura – limitrofa all’Hotel San Lazzaro – che ospita congressi, conferenze ed eventi (il “Centro Congressi”),


nonché delle poste patrimoniali attive e passive afferenti a detti immobili e, in particolare, il debito residuo derivante da un mutuo ipotecario acceso dalla Società Scissa, con garanzie collaterali in favore della banca erogante costituite sull’Hotel San Lazzaro e sul Centro Congressi;

- Gruppo UNA, del ramo di azienda relativo alle attività di gestione alberghiera condotte dalla Società Scissa e attualmente svolte presso l’Hotel Fiera e l’Hotel San Lazzaro, con subentro della Seconda Beneficiaria in tutti i rapporti ad esso afferenti, compreso il personale dipendente adibito all’attività di tale ramo d’azienda;
- MIDI, del compendio immobiliare costituito principalmente dall’antica residenza sita in San Lazzaro di Savena (BO), Via Fantini n. 2, denominata “Villa Boncompagni” e dall’attigua palazzina denominata “Edificio 10”, oltre che le poste patrimoniali attive e passive relative a detti immobili. Fanno parte del Terzo Compendio Scisso anche alcuni terreni, di circa complessivi 150 mila mq., ed edifici collabenti, ubicati nell’area circostante, nonché i correlati obblighi conseguenti alla convenzione urbanistica stipulata con il Comune di San Lazzaro di Savena.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Primo Compendio Scisso, del Secondo Compendio Scisso e del Terzo Compendio Scisso sono quelli che risultano dall’allegato D) al presente Progetto, con la relativa valorizzazione risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 della Società Scissa.

Le Società Beneficiarie subentreranno nella titolarità dei rispettivi elementi patrimoniali oggetto della Scissione e in tutti i connessi contratti e rapporti giuridici, stipulati o sorti fino alla data di efficacia della Scissione.

Fermo restando che i Compendi Scissi saranno assegnati nella consistenza patrimoniale risultante alla data di efficacia della Scissione, le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi, e quindi del relativo valore netto patrimoniale, dovute alla normale dinamica aziendale e che si verificassero tra il 31 dicembre 2018 e la data di efficacia della Scissione medesima, saranno imputate al patrimonio delle Società Beneficiarie senza che si renda



necessario alcun conguaglio di tali differenze, tenuto altresì conto della natura dell'operazione in esame.

In particolare, posto che la Prima Beneficiaria (*i.e.* UnipolSai) è unico socio della Società Scissa – detenendone l'intero capitale sociale – e continuerà ad esserlo alla data di stipula dell'atto di Scissione, essa procederà:

- in prima istanza, all'annullamento della partecipazione detenuta nella Società Scissa in misura corrispondente alla percentuale del patrimonio della stessa riferito al Primo Compendio Scisso;
- in seconda istanza, all'imputazione *pro quota* del valore residuo della partecipazione nella Società Scissa ad aumento delle partecipazioni nella Seconda Beneficiaria e nella Terza Beneficiaria, delle quali la Prima Beneficiaria è l'unico socio – rimanendo tale alla data di stipula dell'atto di Scissione – per tener conto dell'aumento di valore delle stesse in ragione dell'assegnazione in loro favore del Secondo Compendio Scisso e del Terzo Compendio Scisso.

La contabilizzazione dei Compendi Scissi da parte delle Società Beneficarie avverrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori riflessi nel bilancio della Società Scissa.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, primo periodo, cod. civ., gli effetti civilistici della Scissione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni del relativo atto nel Registro delle Imprese, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, secondo periodo, cod. civ., le operazioni delle Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficarie a far tempo dalla data di efficacia civilistica della Scissione.

Ai sensi dell'art. 173, comma 11, D.P.R. n. 917 del 1986, anche gli effetti fiscali della Scissione decorreranno a far tempo dalla data di efficacia civilistica della stessa.



6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE/AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci.

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle quote/azioni.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

La Scissione è neutrale ai fini fiscali e, pertanto, non darà luogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla Scissione. La normativa tributaria di riferimento è costituita dall'art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.


La scissione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Scissione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00 ed è dovuta al momento della registrazione dell'atto di Scissione.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

La presente operazione di Scissione è subordinata al conseguimento della preventiva autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Secondo quanto previsto dall'art. 2506-bis, quinto comma, cod. civ., e subordinatamente al rilascio di detta autorizzazione, il Progetto di Scissione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle



Imprese di Milano e di Bologna. Tale Progetto sarà peraltro depositato in data odierna presso le sedi delle società partecipanti alla Scissione, unitamente alle situazioni patrimoniali di riferimento per la Scissione ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse società, nonché pubblicato sul sito *internet* di UnipolSai, ai sensi dell'art. 2501-*septies* cod. civ.

In virtù degli obblighi previsti in capo alla Prima Società Beneficiaria quale società emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Progetto di Scissione e la documentazione sopra richiamata saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dall'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.


Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di Scissione, quali consentite dalle vigenti disposizioni di legge o eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Bologna, li 21 giugno 2019

Per il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente

(Carlo Cimbri)



Per il Consiglio di Amministrazione di Gruppo UNA S.p.A.

Il Presidente


(Mario Zucchelli)



Per il Consiglio di Amministrazione di MIDI S.r.l.

Il Presidente


(Riccardo Bardi)



Per il Consiglio di Amministrazione di Ambra Property S.r.l.

Il Presidente

(Gian Luca Santi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Luca Santi', written over a horizontal line.

Allegati:

- A) Statuto sociale della Prima Beneficiaria;
- B) Statuto sociale della Seconda Beneficiaria;
- C) Statuto sociale della Terza Beneficiaria;
- D) Elementi patrimoniali attivi e passivi del Primo Compendio Scisso, del Secondo Compendio Scisso e del Terzo Compendio Scisso, con le relative valorizzazioni risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 della Società Scissa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Luca Santi', located at the bottom left of the page.

Allegato A

STATUTO SOCIALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

CAPO I – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.



Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in 2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 305.702.728,81 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.



La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

La riserva per azioni della controllante è interamente attribuita, per Euro 3.284.191,58, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.183.817.291,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 1.229.756.244,22 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è interamente attribuita per Euro 1.847.265,67, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

CAPO III – ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del

personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli



argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.



Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non Azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA





Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea – che ne stabilisce anche il numero – secondo le modalità di seguito indicate.

Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di Statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.


In considerazione della sottoposizione all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., società con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da Amministratori qualificati indipendenti ai sensi sia dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche che dei criteri e requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e/o dal Consiglio di Amministrazione, contenenti un numero di candidati non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Fermo quanto precede, le liste contenenti un numero di candidati pari almeno al numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dal presente Statuto devono altresì contenere ed indicare espressamente anche soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal presente Statuto. Ove il numero dei candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza sia pari a quello minimo come sopra stabilito, l'ultimo numero progressivo di dette liste non potrà essere assegnato ad un candidato indipendente.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in



violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.


La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate dai soci aventi diritto, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere approvata con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica; tale lista deve essere depositata presso la Società e resa pubblica da quest'ultima almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il deposito e la pubblicazione delle liste presentate da questi ultimi.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.



Handwritten signature and initials, possibly 'Vh' and 'MK'.



Handwritten signature, possibly 'F'.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, ovvero nel caso in cui le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficienti ad assicurare la nomina del numero minimo di Amministratori stabilito ai sensi di quanto sopra l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista sopra previsto, assicurando, comunque, la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e



l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.



Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la


An 



rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione,



almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla



legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i Dirigenti della Società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.


Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, ove nominati.



Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO V – COLLEGIO SINDACALE



Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 – Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione.

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano



complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a cursive signature on the left, a capital letter 'A' in the middle, and another cursive signature on the right.

vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.



CAPO VI – BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.



Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Articolo 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.


Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli Azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi



eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).


Am. Per

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "Gruppo UNA S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività alberghiera in Italia e all'estero nonché la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari e la gestione in via diretta o a mezzo di società controllate di negozi per la vendita di articoli per la casa, articoli di abbigliamento e relativi accessori, preziosi e articoli da regalo e di autorimesse e parcheggi.

La società potrà perseguire l'oggetto sociale anche mediante la costruzione o l'acquisizione di alberghi, villaggi turistici, residence, business offices, ristoranti, stabilimenti termali, centri benessere ed esercizi pubblici in genere, che potrà cedere in locazione, anche parziale, ovvero esercitando le stesse attività in immobili di terzi, sia a titolo di locazione sia per qualsivoglia altro titolo giuridico. La società potrà inoltre svolgere attività alberghiera di conduzione e direzione di esercizi di terzi, di vendita di processi produttivi e di tecniche gestionali, con cessione definitiva o in uso di marchi e/o insegne.

Come, del pari, potrà procedere all'acquisizione anche in leasing, alla permuta, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'affitto, alla locazione di immobili in genere.

La società potrà inoltre svolgere - anche autonomamente - tutte le attività (compresa la ristorazione, la ricreazione, le attività sportive, di estetica e di cura della persona comunque accessorie e connesse a quella alberghiera, comprese altresì la gestione di esercizi commerciali, la promozione di iniziative immobiliari residenziali e non, la fornitura dei servizi di assistenza aeroportuale a terra a terzi, di cui al punto 2 dell'allegato "A" al D.Lgs. 18/99) ritenute necessarie, opportune e comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e in particolare le seguenti operazioni:

- a) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la locazione e il comodato di beni immobili e mobili;
- b) l'investimento e l'acquisizione di partecipazioni finanzia-

rie, non nei confronti del pubblico, nel campo dello spettacolo, dell'entertainment ed in quello sportivo, con la fornitura, all'occorrenza, dei servizi connessi, tra cui, in particolare, quelli di catering e di ristorazione collettiva;

c) la costituzione di società, l'acquisto e la vendita, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società, consorzi o associazioni nonché di titoli pubblici o privati in genere; il coordinamento tecnico o finanziario ed il finanziamento anche infruttifero delle società e degli enti in cui partecipa, escluse le attività di cui alla legge n. 77/1983 e la raccolta di risparmio fra il pubblico;

d) qualsiasi altra operazione industriale, commerciale, immobiliare e mobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni a terzi solo nell'interesse di società, consorzi, associazioni o comunque enti in cui la società abbia partecipazione.

Articolo 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 37.817.599 (trentasettemilioniottocentodiciassettemilacinquecentonovantanove), ed è suddiviso in numero 37.817.599 (trentasettemilioniottocentodiciassettemilacinquecentonovantanove) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, nel caso di aumento del capitale sociale, che potrà avvenire anche mediante emissione di azioni privilegiate o di altre categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile, è riservato il diritto di opzione a favore di ciascun Socio, in proporzione delle azioni dallo stesso possedute.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino a un massimo determinato per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge con la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La Società potrà ricevere dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta di risparmio.



La Società potrà, altresì, ricevere prestiti e finanziamenti dai Soci, dai soggetti che controllano o sono controllati dagli stessi Soci o che sono controllati dallo stesso soggetto che controlla ciascuno dei Soci, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta di risparmio.

Articolo 6

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Articolo 7

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- . approva il bilancio;
- . nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
- . determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- . delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- . delibera sulla distribuzione degli utili;
- . nomina e revoca il soggetto incaricato del controllo contabile;
- . delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, eccezion fatta per le competenze espressamente attribuite dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente - se nominato - più anziano di età presente. In ca-



so di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non azionista, nominato dall'Assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo quando si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be a stylized 'A' followed by 'F' and 'ec'.

- il presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante e gli intervenuti devono poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono costituite e deliberano secondo le norme di legge.

Articolo 14

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese.

TITOLO IV

Articolo 15

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo cd. "tradizionale".

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da 3 a 11, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 25, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno e ne coordina i lavori e compie quant'altro ad esso demandato.

Il Consiglio può nominare anche uno o più vice presidenti, i quali, oltre ad esercitare la rappresentanza ai sensi del suc-



cessivo articolo 25, in caso di assenza od impedimento del presidente, ne fanno le veci a partire dal più anziano d'età. Il Consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio inoltre può attribuire a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato - oppure, ove il Consiglio di Amministrazione non abbia attribuito tale carica, il presidente - oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 25 ed a compiere quant'altro ad essi demandato:

- 1) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato;
- 2) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

Il Consiglio può infine designare un segretario, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di segretario del Comitato Esecutivo - se nominato.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Europa, su convocazione del presidente, con periodicità non superiore a sei mesi.


In caso di assenza o impedimento del presidente, le convocazioni saranno effettuate - se nominati - dal vice presidente, a partire dal più anziano d'età o, in mancanza, da un amministratore delegato.

Inoltre il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori in carica oppure, se nominati, un vice presidente o un amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente - se nominato - più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 20


Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritengono opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e all'amministratore delegato - e tra i dirigenti della Società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo articolo 25;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, deter-



minandone il numero, e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al Consiglio.

Sono membri di diritto del comitato esecutivo il presidente e il o i vice presidenti del Consiglio di Amministrazione e coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 23

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri ed il Comitato Esecutivo - se nominato - riferiscono con periodicità non superiore a sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, nominare uno o più direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi e, se del caso, attribuendo loro poteri di rappresentanza della Società, con firma individuale o congiunta, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, se nominato.


Il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, possono conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, limitata-
mente all'esercizio dei poteri delegati, ed in giudizio - con
facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giu-
diziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre



querere, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale - spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente e, ove nominati, di vice presidente e di amministratore delegato, in via tra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita.

Inoltre, nelle forme di legge, poteri di rappresentanza possono essere attribuiti a dirigenti della Società.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salve diverse disposizioni di legge, e sono rieleggibili. Le attribuzioni e i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 27

La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del Collegio Sindacale, e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati sindaci - e, se eletti, decadono dall'ufficio - coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Articolo 29


L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale ai sensi di legge.

Articolo 30

La Società può, nel rispetto della normativa di legge, deliberare il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 31

Gli utili netti di esercizio, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dal-



la legge, sono ripartiti tra gli azionisti salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 32

In caso di scioglimento della Società si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

TITOLO IX


DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro soci.

Articolo 34

Per quanto non previsto nel presente Statuto Sociale si fa rinvio alla legge.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large stylized signature and the initials 'B' and 'A'.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "MIDI S.r.l."

ART. 2

La Società ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, nonché la consulenza immobiliare e la promozione di vendita di terreni agricoli, di terreni edificabili, fabbricati rustici, urbani, residenziali, sportivi e industriali in genere, nonché sia direttamente che tramite affidamento di appalti ad altre Imprese o Società la loro costruzione, ristrutturazione, trasformazione, e la loro vendita in blocco e/o frazionata, urbanizzazione, lottizzazione, gestione e locazione. Essa potrà compiere altresì qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, industriale e mobiliare, ivi comprese le assunzioni di mutui e affidamenti bancari, che saranno ritenuti dall'organo amministrativo necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché concedere garanzie anche di natura fidejussoria a favore di terzi.

La Società, in via connessa e strumentale all'attività immobiliare, potrà altresì svolgere attività di ristorazione e, più in generale, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, limitatamente ad aziende di propria titolarità ubicate in immobili di proprietà della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Unipol.

La Società potrà assumere inoltre, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e/o Società aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

Le attività di natura finanziaria, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere detenute nell'ambito dei limiti previsti dalle leggi, con particolare riguardo alla L. n. 1/1991, L. n. 197/1991 e D.LGS 385/93, rimanendo in tutti i casi tassativamente inibita alla società qualsiasi altra attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni od abilitazioni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emana-zione dei provvedimenti.

ART. 3

La Società ha sede nel Comune di Bologna.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ovvero istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, è invece necessaria la decisione dei soci per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ART. 4

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal registro imprese. E' onere del Socio comunicare alla Società il proprio domicilio ai fini dell'iscrizione nel registro imprese, come pure comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

ART. 5

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE - PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 112.000.000 (centododicimilioni).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile.

I conferimenti conseguenti alla delibera di aumento del capitale sociale possono essere effettuati anche non in denaro, in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta; i soci, peraltro, possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la delibera di aumento del capitale non lo escluda.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la delibera dei soci devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

I versamenti delle partecipazioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 7

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta al capitale sociale.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari della partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essi assunte.

E' consentita l'attribuzione ai singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. In deroga all'articolo 2468, comma 4, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati con la maggioranza di quote rappresentanti i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 8

I soci che risultano iscritti nel relativo registro imprese possono effettuare finanziamenti alla società - anche non in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale - con diritto alla restituzione delle somme versate, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle autorità competenti in materia creditizio-finanziaria.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

ART. 9

La partecipazione al capitale sociale e i diritti di opzione ad essa correlati, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.

TITOLO III

RECESSO DEL SOCIO -

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 10

Spetta al socio il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità

del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare tempestivamente ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 11

In caso di recesso, la partecipazione sarà rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito alla data del recesso come determinato dal presente statuto.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice civile.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente. Nel caso di riduzione del capitale sociale si applica l'articolo 2482 del Codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 13

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno, dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai soci nel domicilio risultante dal registro imprese o con consegna a mano della lettera di convocazione ai soci medesimi, via telefax, mediante posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14

L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le moda-

lità e le maggioranze previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse maggioranze.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

ART. 15

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Ai creditori pignoratizi non spetta il diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, nel rispetto degli inderogabili limiti di legge, con semplice delega scritta consegnata al delegato anche via telefax seguito da conferma con posta ordinaria o via posta elettronica con firma digitale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Le persone giuridiche, quando non si facciano rappresentare da terze persone con delega scritta, hanno diritto di intervento all'assemblea a mezzo dei loro legali rappresentanti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di regolare lo svolgimento dell'assemblea accertando i risultati delle votazioni.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vice presidente o dall'amministratore più anziano. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Nei casi di legge e, comunque, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da notaio.

ART. 17

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Nel predetto verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V
ORGANO AMMINISTRATIVO -
POTERI E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 18

L'amministrazione della società è alternativamente affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

L'assemblea determina il numero degli amministratori e li elegge.

Gli amministratori possono essere anche non soci e possono essere rieletti.

L'amministratore unico od i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica a tempo indeterminato.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare più della metà dei consiglieri, s'intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui viene eletto il nuovo organo amministrativo.

ART. 19

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ART. 20

Il consiglio provvede alla nomina di un presidente ed eventualmente di un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, se i soci non abbiano già provveduto in merito.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli

amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il consiglio può essere altresì convocato a firma congiunta di due amministratori.

ART. 21

La convocazione del consiglio è fatta dal Presidente o con lettera raccomandata, telegramma, telefax seguito da lettera inviata in via ordinaria o con altri sistemi di comunicazione elettronica che diano la certezza della lettura dell'avviso.

La convocazione deve essere spedita almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni liberi prima della riunione e la convocazione può essere fatta telefonicamente ma direttamente alle persone interessate.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

ART. 22

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 23

L'organo amministrativo, nella veste di amministratore unico o di consiglio di amministrazione, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del Codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'organo amministrativo ha facoltà di emanare regolamenti per il funzionamento ed il coordinamento degli uffici e dei servizi della società.

ART. 24

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, anche di cassazione e di revocazione, sovranazionale o internazionale, con facoltà di nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico o al presidente e al vice presidente, se nominato, del consiglio di amministrazione. Spetta altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle loro attribuzioni.

Fermo quanto sopra, la firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta, oltre che al Presidente agli amministratori delegati e a chi altro sia incaricato dal consiglio, dal Comitato esecutivo e dagli amministratori delegati della esecuzione stessa.

ART. 25

All'organo amministrativo spetta il compenso determinato dall'assemblea, nonchè il rimborso delle spese sostenute in ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui quantificazione è di competenza del consiglio di amministrazione. Ai compensi di spettanza degli amministratori si applica l'articolo 2389 del Codice Civile.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

La Società nomina un sindaco unico o, dove le disposizioni di legge lo consentano, il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. Il sindaco unico o i sindaci, ove venga nominato il collegio sindacale, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono in ogni caso rieleggibili.

Il sindaco unico o tutti i sindaci, ove venga nominato il collegio sindacale, devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile, ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.

Il compenso del sindaco unico o dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina e per la durata del loro ufficio.

Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la Società.

ART. 27

Il collegio sindacale - ove nominato - si riunisce nei termini di legge per l'espletamento delle sue funzioni.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, completo del conto economico e della nota integrativa, nonché di tutti gli altri documenti

e prospetti richiesti dalla legge.

La società approva il bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze che dovranno essere segnalate dagli amministratori nella loro relazione. Particolari esigenze che dovranno inoltre essere constatate con apposita delibera dell'organo amministrativo, con l'osservanza dell'art. 2478 bis c.c.

ART. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII

**SCIoglimento - FORO COMPETENTE E
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 31

Per qualunque controversia tra i Soci o fra i Soci e la Società, o che sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è competente il Foro di Bologna.

ART. 32

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge italiana ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

ALLEGATO D)

Ambra Property S.r.l.

Importi in Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di scissione a favore di		
		UnipolSai	Gruppo UNA	Midi
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali:	48.367	24.781	23.586	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	23.586	0	23.586	0
4) Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
7) Altre	24.781	24.781	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:	60.314.238	48.256.341	125	12.057.772
1) Terreni e fabbricati	56.230.854	44.229.067	0	12.001.788
2) Impianti e macchinari	1.262.091	1.222.299	0	39.792
3) attrezzature industriali e commerciali	60.178	60.178	0	0
4) Altri beni	2.732.035	2.731.297	125	613
5) Immobilizzazioni in corso e commerciali	29.080	13.500	0	15.580
III - Immobilizzazioni finanziarie:	29.465	0	29.465	0
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
d bis) altre imprese	0	0	0	0
2) Crediti				
a) imprese controllate	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
d bis) altre imprese	29.465	0	29.465	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.465	0	29.465	0
3) Altri titoli	0	0	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.392.070	48.281.122	53.176	12.057.772
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze:	31.754	0	31.754	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	31.754	0	31.754	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0
5) Acconti	0	0	0	0
II - Crediti:	2.445.420	299.858	2.145.562	0
1) Verso clienti	496.501	0	496.501	0
esigibili entro l'esercizio successivo	496.501	0	496.501	0
2) Verso imprese controllate	0	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0	0
4) Verso controllanti	798.966	0	798.966	0
esigibili entro l'esercizio successivo	798.966	0	798.966	0
5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante	285.018	0	285.018	0
esigibili entro l'esercizio successivo	285.018	0	285.018	0
5 bis) Crediti tributari	52.619	52.619	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	52.619	52.619	0	0
5-ter) Imposte anticipate	793.270	243.355	549.915	0
esigibili entro l'esercizio successivo	793.270	243.355	549.915	0
5-quarter) Crediti verso altri	19.046	3.884	15.162	0
esigibili entro l'esercizio successivo	19.046	3.884	15.162	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0	0
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0	0
6) Altri titoli	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide:	5.049.560	1.614.217	3.435.343	0
1) Depositi bancari e postali	5.044.110	1.614.217	3.429.893	0
2) Assegni	0	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	5.450	0	5.450	0
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.526.734	1.914.075	5.612.660	0
D) RATEI E RISCONTI	41.064	0	41.064	0
TOTALE ATTIVO	67.959.868	50.195.196	5.706.900	12.057.772

PASSIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di selezione a favore di		
		UnipolSai	Gruppo UNA	Midi
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale	25.100.000	10.485.137	2.557.090	12.057.772
II - Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	6.830	6.830	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	35.000.000	35.000.000	0	0
Versamento in conto futuro aumento di capitale	35.000.000	35.000.000	0	0
Riserva da arrotondamento in euro	0	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(5.836.861)	(5.836.861)	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(641.370)	(641.370)	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	53.628.599	39.013.737	2.557.090	12.057.772
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	60.000	0	60.000	0
1) Per trattamento di quiescenza	0	0	0	0
2) Per imposte	0	0	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0	0
4) Altri accantonamenti	60.000	0	60.000	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	60.000	0	60.000	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	10.394	0	10.394	0
D) DEBITI				
1) Obbligazioni	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	1.064.150	1.064.150	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	1.064.150	1.064.150	0	0
4) Debiti verso banche	10.094.538	10.094.538	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	584.957	584.957	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.509.581	9.509.581	0	0
5) Debiti vs. altri finanziatori	0	0	0	0
6) Acconti	436.768	0	436.768	0
esigibili entro l'esercizio successivo	436.768	0	436.768	0
7) Debiti verso fornitori	1.554.414	0	1.554.414	0
esigibili entro l'esercizio successivo	1.554.414	0	1.554.414	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) Debiti vs. imprese controllate	0	0	0	0
10) Debiti vs. imprese collegate	0	0	0	0
11) Debiti verso controllanti	22.771	22.771	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	22.771	22.771	0	0
11-Bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	403.300	0	403.300	0
esigibili entro l'esercizio successivo	403.300	0	403.300	0
12) Debiti tributari	106.802	0	106.802	0
esigibili entro l'esercizio successivo	106.802	0	106.802	0
13) Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	108.015	0	108.015	0
esigibili entro l'esercizio successivo	108.015	0	108.015	0
14) Debiti verso altri	469.434	0	469.434	0
esigibili entro l'esercizio successivo	299.434	0	299.434	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	170.000	0	170.000	0
TOTALE DEBITI	14.260.192	11.181.459	3.078.732	0
E) RATEI E RISCOINTI	683	0	683	0
TOTALE PASSIVO	67.959.868	50.195.196	5.706.900	12.057.772